

DECRETO ANSF n. 5 / 2011 del 31 MARZO 2011

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

**DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO
CON RIFERIMENTO ALLA AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEI ROTABILI
DI CUI ALL'ART. 6 DEL DLVO N. 162/2007**

II DIRETTORE dell'AGENZIA NAZIONALE per la SICUREZZA delle FERROVIE

VISTA la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), e in particolare:

- ✚ la lettera d) del comma 2 dell'art. 16, che prevede, tra i compiti dell'Autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'autorizzazione alla messa in servizio di materiale rotabile non ancora oggetto di una STI;

VISTO il Decreto legislativo n. 162/2007, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e ne determina i compiti, conformemente alla Direttiva 2004/49/CE, e l'organizzazione; in particolare:

- ✚ la lettera g) del comma 2 dell'art. 6, che conferma, tra i compiti dell'Agenzia, l'autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile;
- ✚ la lettera b) del comma 1 dell'art. 26, che prevede, come entrate proprie, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate dall'art. 16, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2004/49/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Marzo 2009, n. 36 (Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie);

CONSIDERATA la necessità di definire, pur nella fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 162/2007, l'ammontare dei diritti per l'esercizio della suddetta attività di autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile, che concorre a costituire i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del DLvo n. 162/2007 e che si rende necessaria una prima quantificazione degli stessi proventi;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 20 Maggio 2010;

CONSIDERATE le valutazioni espresse in merito dalla Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai soggetti ferroviari interessati;

emana il seguente

DECRETO ANSF n. 5 / 2011

Art. 1 _ Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini dell'imposizione tariffaria di cui al presente decreto, le procedure di autorizzazione alla messa in servizio dei rotabili si distinguono in:

- a) autorizzazioni alla messa in servizio di nuovi rotabili;
- b) rinnovi, ristrutturazioni ed altre modifiche di autorizzazioni alla messa in servizio che richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione;
- c) proroghe di durata del periodo di validità di autorizzazioni.

2. Le autorizzazioni alla messa in servizio possono riguardare:

- ✚ complessi a trazione elettrica (EMU) per rete convenzionale;
- ✚ complessi a trazione elettrica (EMU) per rete alta velocità;
- ✚ complessi a trazione diesel (DMU) per rete convenzionale;
- ✚ complessi a trazione diesel (DMU) per rete alta velocità;
- ✚ locomotive per rete convenzionale;
- ✚ locomotive per rete alta velocità o politensione;
- ✚ locomotive da manovra;
- ✚ carrozze;
- ✚ carrozze pilota (carrozze munite di cabina di guida);
- ✚ bagagliai;
- ✚ bagagliai pilota (bagagliai munite di cabina di guida);
- ✚ furgoni (carri RIC a due piani per trasporto sui treni viaggiatori di auto al seguito);
- ✚ carri;
- ✚ mezzi d'opera dotati di cabina di guida;
- ✚ mezzi d'opera rimorchiati;
- ✚ rotabili destinati al monitoraggio e alla diagnostica dell'infrastruttura, che rientrano nelle categorie "complessi" o "locomotive" o "carrozze" in base al tipo di trazione;
- ✚ rotabili storici, come definiti al punto 3.6 della norma UNI 11180 - 2006.

Art. 2 _ Determinazione degli importi dovuti

1. Per le autorizzazioni alla messa in servizio di cui alla lettera **a)** del comma 1 dell'art. 1, gli importi dovuti ammontano a:

- ✚ Per i complessi a trazione elettrica o diesel (EMU) per rete alta velocità, € 90.000,00.
- ✚ Per i complessi a trazione elettrica (EMU) per rete convenzionale, € 45.000,00.
- ✚ Per le locomotive per rete alta velocità o politensione, € 50.000,00.
- ✚ Per le locomotive per rete convenzionale e per i complessi a trazione diesel (DMU) per rete convenzionale, € 40.000,00.
- ✚ Per le locomotive da manovra e per i mezzi d'opera dotati di cabina di guida, € 30.000,00.
- ✚ Per le carrozze pilota ed i bagagliai pilota, € 20.000,00.
- ✚ Per le carrozze, i bagagliai ed i furgoni, € 15.000,00.
- ✚ Per i carri ed i mezzi d'opera rimorchiati, € 10.000,00.
- ✚ Per i rotabili destinati al monitoraggio ed alla diagnostica dell'infrastruttura, gli stessi importi dovuti per le categorie di riferimento.
- ✚ Per i rotabili storici, non sono dovuti diritti ai sensi del presente decreto.

2. I diritti per le modifiche di cui alla lettera **b)** del comma 1 dell'art. 1 si intendono fissi e vengono stabiliti in un quarto (1/4) dei diritti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di cui alla lettera a. del comma 1 dell'art. 1. Sono fatti salvi gli adeguamenti tecnici imposti dall'autorità competente e le modifiche che non necessitino di esame di merito da parte dell'Agenzia, che non sono sottoposti ad imposizione tariffaria.
3. I diritti per le proroghe di cui alla lettera **c)** del comma 1 dell'art. 1, non derivanti da richieste dell'Agenzia, sono stabiliti in un sesto (1/6) dei diritti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di cui alla lettera a. del comma 1 dell'art. 1.
4. Gli importi di cui sopra sono arrotondati ai € 50,00 superiori ed esenti dall'imposizione dell'IVA.
5. Sia le istanze rivolte all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che le autorizzazioni emesse dall'Agenzia sono soggette all'imposizione del bollo come da circolare ANSF n. 00471/09 del 29.1.2009.

Art. 3 _ Modalità di applicazione

1. Gli importi di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2, sono dovuti per tutti i relativi processi avviati dall'Agenzia ed il loro pagamento non impegna né il richiedente né l'Agenzia a portare a termine il processo stesso, qualora esso venga impedito dal venir meno della volontà del richiedente o dal mancato assolvimento di prescrizioni tecniche e amministrative relative al processo stesso.
2. Gli importi di cui all'art. 2, comma 3, sono dovuti per tutti i processi richiesti all'Agenzia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il pagamento degli importi dovrà essere effettuato dal richiedente dell'ammissione interessato, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Agenzia al richiedente stesso. Tale pagamento rientra negli assolvimenti amministrativi necessari per l'erogazione dei provvedimenti dell'Agenzia in tema di autorizzazioni alla messa in servizio. Effettuato il pagamento non sono previsti rimborsi parziali o totali per qualsivoglia ragione.

Art. 4 _ Termini di applicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (www.ansf.it) ed entra in vigore nella data successiva a quella di emanazione.

Firenze, 31 Marzo 2011

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

